

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
I sezione Civile**

Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., I sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero OMISSIS del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2013 aventi ad oggetto: risarcimento danni da abusiva concessione di credito

**TRA**

Curatela del Fallimento della società s.r.l

*attore*

**E**

BANCO SPA

*convenuto*

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 30.05.2016, le parti rispettivamente insistevano nelle difese fin ab origine spiegate e ribadite nei successivi scritti difensivi. Il GU all'esito assumeva la causa in decisione con termini di giorni 60+20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 27.11.2013 la Curatela del Fallimento s.r.l. conveniva in giudizio il Banco s.p.a, in persona del legale rapp.p.t., per ivi sentir dichiarare la responsabilità del convenuto per aver abusivamente concesso credito alla società attrice e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni cagionati al patrimonio della società, nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.

Con comparsa depositata il 20 febbraio 2014, si costituiva in giudizio il Banco spa il quale chiedeva di "dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e comunque rigettare le avverse domande; condannare il fallimento al pagamento delle spese e competenze di causa, anche ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c. e in via preliminare rimettere il presente giudizio al presidente del Tribunale per l'assegnazione alla sezione competente per materia".

Alla prima udienza del 18 marzo 2014, il Giudice disponeva procedersi, a cura della curatela della società attrice, ad attuare presso gli organismi a ciò deputati il tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando all'udienza del 26 settembre 2014.

In tale udienza, il Giudice, verificato l'esito negativo della mediazione, si riservava sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva del curatore sollevata dal Banco di Napoli.

Con provvedimento del 17-24 ottobre 2014, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenuto di dover decidere la questione potenzialmente dirimente, rinviava al 3 aprile 2015 per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare.

*Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Carolina De Falco n. 3731 dell'11 novembre 2016*

La suddetta udienza veniva rinviata, per esigenze di ruolo, dapprima al 15 ottobre 2015 e poi al 30 maggio 2016, allorché, precisate le conclusioni da entrambe le parti, il GU assumeva la causa in decisione sull'eccezione preliminare con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Dagli atti di causa emerge che, a seguito del fallimento della SOCIETÀ S.R.L., dichiarato con sentenza n. 80 del 28-30 giugno 2011 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, veniva nominato curatore il dott. OMISSIS, il quale accertava l'esistenza di un contratto di mutuo, stipulato tra le parti di causa il 28 maggio 2001, con il quale l'istituto mutuante corrispondeva alla predetta società la somma di euro 774.685,35.

Tale contratto veniva sottoposto a rinegoziazione in data 27.09.2006, con la stipula di un "Atto di modifica ed integrazione delle condizioni di mutuo e disciplina dell'arretrato", il quale prevedeva una modifica delle modalità di rimborso e delle condizioni di tasso applicate dall'istituto di credito.

A dire della parte attrice, la suddetta rinegoziazione, consentendo alla SOCIETÀ S.R.L. di rimanere artificiosamente sul mercato, ne determinava l'aggravio del dissesto e l'incremento del passivo con conseguente danno per il patrimonio della società fallita e, di riflesso, per i creditori di quest'ultima.

Si è sostenuta, pertanto, la responsabilità della BANCA per concessione abusiva di credito, in quanto, al momento della stipula dell'atto di modifica ed integrazione del 27.9.2006, la Banca era a conoscenza dello stato di crisi in cui versava la società, e ciò nonostante le concedeva credito, o comunque, manteneva in vita il rapporto di mutuo, così determinandone l'aggravamento delle condizioni economiche e patrimoniali e, infine, il fallimento.

Il convenuto, a sua volta, lamenta il difetto di legittimazione attiva del curatore ritenendo che l'azione di risarcimento del danno extracontrattuale in relazione alla fattispecie di concessione abusiva del credito, se riferita al pregiudizio sofferto dai creditori, non è inquadrabile tra le azioni di massa e, pertanto, non è esperibile dal curatore.

Nel caso oggetto del presente giudizio, viene in rilievo la fattispecie della concessione abusiva del credito, istituto riconosciuto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

Come è noto, trattasi di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale che ricorre ogniqualvolta l'istituto di credito, a fronte di un'impresa in stato di crisi o insolvenza, pur essendo a conoscenza di siffatto stato (o potendo esserne a conoscenza, adottando i canoni di correttezza e cautela del buon banchiere) realizza un'attività di erogazione e/o mantenimento di credito a favore della stessa, così consentendone la permanenza abusiva sul mercato, con conseguente pregiudizio per il patrimonio della stessa e, di riflesso, per i suoi creditori.

Tale responsabilità scaturisce dalla violazione dei principi sulla regolare erogazione del credito vigenti nel sistema bancario italiano che impongono al "bonus argentarius" di subordinare la concessione e il mantenimento del credito ad una previa verifica sul merito creditizio del finanziato.

In mancanza di siffatta valutazione di meritevolezza da parte della Banca, la concessione di credito a favore di un'impresa in stato di crisi o addirittura di insolvenza, se da un lato consente all'impresa di rimanere artificialmente sul mercato, ritardandone la dichiarazione di fallimento, dall'altro lato si risolve in un aumento della sua esposizione debitoria e, quindi, in un aggravamento della situazione economico-patrimoniale della stessa, con conseguente pregiudizio per i creditori, per i terzi (i quali, per una falsa percezione sulla solidità dell'impresa finanziata, potrebbero essere stati indotti a negoziare con la stessa) e per il mercato complessivamente considerato.

In particolare, con riferimento ai creditori dell'impresa abusivamente finanziata, la giurisprudenza distingue tra:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Carolina De Falco n. 3731 dell'11 novembre 2016

-creditori anteriori (rispetto all' erogazione abusiva), il cui danno discende dall'aggravamento del dissesto del debitore e dalla conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale generica e si determina, di conseguenza, nella «differenza tra quanto il creditore avrebbe realizzato attraverso una tempestiva dichiarazione di fallimento e quanto, invece, realizza in sede concorsuale» (cfr. Cassazione civile, sez. un., 28/03/2006, n. 7029);

- i c.d. creditori posteriori, il cui danno deriva dalla lesione dell'affidamento che la concessione di credito abusiva può indurre nei terzi (non informati) sull'apparente solidità dell'impresa finanziata, ed è individuato nella differenza tra il credito e il realizzato in sede di fallimento.

Orbene, se si tiene conto della diversità degli interessi facenti capo ai creditori dell'impresa dichiarata fallita, si comprende come la giurisprudenza abbia sempre pacificamente escluso che l'azione di responsabilità per concessione abusiva del credito possa configurarsi quale azione di massa esperibile dal curatore fallimentare.

Sul punto, occorre menzionare la pronuncia della Cassazione a sezioni unite, secondo la quale: *“L'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno, per effetto dell'abusiva concessione bancaria di credito a favore di società fallita, in quanto repressiva di un illecito di natura concorrenziale, non rientra fra quelle cd. di massa, esercitabili in nome e per conto del ceto creditorio da parte del curatore fallimentare, il quale è carente di legittimazione a proporla”* (Cass. civile, sez. un., 28/03/2006, n. 7029), e l'ulteriore sentenza, per cui: *“Il curatore fallimentare non ha un generale potere di rappresentanza di tutti i creditori, ma solo il diverso compito di conservare il patrimonio del debitore, attraverso l'esercizio delle cosiddette azioni di massa. Ne consegue che l'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dai creditori per effetto di una abusiva concessione di credito da parte di una banca all'imprenditore "in bonis" non può essere ritenuta "azione di massa" e, dunque il curatore non è legittimato a proporla”* (Cass. civile, sez. un., 28/03/2006, n. 7031).

Tali pronunce hanno trovato recente conferma nella sentenza della Cassazione civile, sez. I, 23/07/2010, n. 17284, per cui: *“Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un'impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. Nel sistema della l. fall., infatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell'impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima.”*

Come è noto, le azioni di massa sono quelle finalizzate *“alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo”* (cfr. Cass., sez. un., 28 marzo 2006 nn. 7029, 7030 e 7031). Per la giurisprudenza che si è pacificamente affermata sul punto, l'azione risarcitoria per abusiva concessione di credito, laddove faccia valere il danno direttamente subito dai creditori sociali, non costituisce un'azione di massa, bensì uno strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, in quanto, da un lato, il danno subito dai creditori deve essere valutato caso per caso nella

*Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Carolina De Falco n. 3731 dell'11 novembre 2016*

sua esistenza ed entità e, dall'altro lato, la posizione dei creditori è diversa a seconda che essi siano antecedenti o successivi all'attività di erogazione abusiva.

Alla luce di quanto detto, è da escludere, pertanto, che l'organo della procedura, in qualità di rappresentante della massa dei creditori, possa proporre un'azione nei confronti del soggetto finanziatore per il ristoro di un danno che potrebbe non sussistere in concreto (poiché alcuni creditori potrebbero anche non aver subito alcun pregiudizio dalla continuazione dell'attività di impresa, avendone, anzi, ottenuto un vantaggio) ovvero potrebbe riguardare posizioni soggettive tra loro completamente differenti, dal momento che i soggetti eventualmente danneggiati non coincidono tout court con la totalità indifferenziata dei creditori.

Tale soluzione, ormai radicata sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, non può dirsi superata dalla sentenza della Cassazione del 01/06/2010, n. 13413, in virtù della quale: "Il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 l. fall. in correlazione con l'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell'art. 2055 c.c., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell'efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l'intero, anche ad un solo responsabile."

Occorre evidenziare che con suddetta pronuncia la Cassazione, ponendosi in linea di continuità con i principi espressi dalle Sezioni Unite nel 2006, ha precisato che la legittimazione del curatore ad agire nei confronti della banca per il risarcimento del danno da concessione abusiva del credito è limitato alla sola ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza di condanna penale che abbia accertato in via definitiva il concorso fra l'amministratore della società ed il direttore della banca nel reato di "bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito". Difatti, dalla sentenza penale che accerti la correttezza dell'amministratore e del funzionario della banca, discende, sotto il profilo civilistico, un vincolo di solidarietà tra i due autori del reato, che conferisce al curatore fallimentare il potere di agire non solo verso l'amministratore (ai sensi dell'art. 146 l. fall.), ma anche nei confronti della banca coobbligata in solido, in virtù del combinato disposto degli artt. 2055 c.c. e 187 c.p.

È evidente l'intento dei giudici di legittimità di limitare la legittimazione del curatore al solo caso in cui venga accertata la sussistenza di una fattispecie di reato - quale quella di bancarotta fraudolenta e di ricorso abusivo al credito - confermando per le residue ipotesi il difetto di legittimazione del curatore a promuovere, quale rappresentante della massa dei creditori, l'azione per il risarcimento dei danni da illecito aquiliano per abusiva concessione del credito.

In altre parole, si ritiene di escludere la portata generale dei principi espressi dalla Cassazione nella suddetta pronuncia, i quali potranno invece trovare applicazione allorquando, a fronte di una sentenza penale di condanna del funzionario della banca, in concorso con l'amministratore della società, il curatore decida di agire verso l'amministratore e l'istituto di credito, in quanto responsabili in solido, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146 legge fallimentare, 2055 e 2393 c.c. (sul punto si veda anche Trib. Novara, 18.11.2011).

Le argomentazioni che precedono fanno concludere per l'inammissibilità della domanda attorea nei riguardi del Banco di Napoli, per l'assorbente ragione della carenza di legittimazione attiva della curatela.

Le spese di lite stante il carattere in rito della decisione assunta e la natura della parte attrice, meritano di essere integralmente compensate tra le parti.

## PQM

*Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Carolina De Falco n. 3731 dell'11 novembre 2016*

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione I sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva del Curatore;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Santa Maria C.V., 08.11.2016

**Il GU**  
**Dott.ssa Maria Carolina De Falco**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS